



# Città di Corato

*Provincia di Bari*

**Settore Servizi Sociali**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
"SERVIZIO AFFIDAMENTO FAMILIARE"**

-----o-----  
**ART. 1**

In esecuzione della Legge 04/05/83 n. 184 l'Amministrazione Comunale di Corato promuove l'istituzione sul proprio territorio del "Servizio di Affidamento Familiare" allo scopo precipuo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità di assicurarle.

Si ricorre all'affidamento sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamate, sia come intervento riparativo in situazioni di crisi.

**ART. 2**

L'affidamento familiare, inderogabilmente temporaneo e privo di prospettive di adozione, si realizza inserendo il minore, nei cui confronti non possa procedersi all'affido preadottivo, in un nucleo affidatario.

Esso si attua nell'ambito di famiglie possibilmente con figli minori e non orientate all'adozione e, se ritenuto valido nell'esclusivo interesse del minore, anche in favore di persone singole o di comunità di tipo familiare che ne abbiano fatto richiesta e che collaborino con i servizi socio-sanitari e con le famiglie di origine alla crescita e maturazione del minore.

**ART. 3**

L'affidamento è un servizio temporaneo che la famiglia affidataria rende alla collettività, considerato che il minore mantiene il diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

L'affidamento può articolarsi oltre che in affidamento a tempo pieno anche in affidamento a tempo parziale (fine settimana, vacanza, ecc.) o limitato ad alcune ore del giorno ed attuato con il supporto di altri servizi di sostegno (scuole, centri ricreativi, sportivi, ecc.).



# *Città di Corato*

*Provincia di Bari*

## **Settore Servizi Sociali**

### ART. 4


Il Servizio di Affidamento per minori da 0 a 18 anni viene espletato dagli operatori del Servizio Sociale del Comune di Corato e da quelli del Consultorio Familiare della A. USL BA/1 di Corato.

Tale Servizio si avvarrà della collaborazione di tutti gli operatori sociali esistenti sul territorio (S.I.M - S.E.R.T., ecc), utilizzando anche le forze umane del volontariato e della cooperazione.

### ART. 5

Il Servizio di Affidamento ha compiti di:

- a) - divulgazione, informazione e sensibilizzazione della opinione pubblica alle tematiche dell'affidamento familiare;
- b) - costituzione di un gruppo allargato di famiglie, anche non coinvolte in prima persona ma comunque interessate all'affidamento familiare, per svolgere discussione sullo affidamento familiare e sull'infanzia deprivata;
- c) - individuazione di famiglie direttamente disponibili allo affidamento familiare e articolazione d'incontri formativi;
- d) - selezione delle famiglie affidatarie;
- e) - istituzione anagrafe di famiglie disponibili all'affidamento familiare;
- f) - articolazione di un'indagine sulle caratteristiche dei minori, potenziali fruitori di esperienze di affidamento;
- g) - progettazione ed attuazione dell'intervento in tutte le fasi dell'affidamento;
- h) - verifica dell'andamento dell'affidamento;
- i) - sostegno e consulenza tecnica al minore e al nucleo affidatario;
- l) - sostegno e recupero delle capacità della famiglia di origine con la collaborazione dei servizi specializzati.



# Città di Corato

*Provincia di Bari*

**Settore Servizi Sociali**

## ART. 6

L'affidamento è disposto, su proposta del Servizio, con provvedimento del Sindaco, previo consenso dei genitori esercenti la potestà. Tale provvedimento va trasmesso al Giudice Tutelare, che con proprio decreto lo rende esecutivo.

Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà provvede il Tribunale per i Minorenni.

L'ordinanza del Sindaco presuppone l'elaborazione di un progetto predisposto dai servizi, contenente i seguenti elementi:

- le motivazioni;
- la durata;
- le prescrizioni per gli affidatari e gli affidanti;
- interventi previsti a favore della famiglia di origine;
- gli interventi previsti sul minore;
- le modalità di coordinamento tra i servizi coinvolti.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento del Sindaco, reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare, previa proposta del Servizio di Affidamento.

Tale cessazione avviene quando vengono meno le difficoltà che hanno dato origine all'affidamento, oppure quando la prosecuzione dell'affidamento possa essere di pregiudizio al minore.

## ART. 7

L'Amministrazione Comunale provvede a:

- a) - formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione autenticata d'impegno da parte degli affidatari e della famiglia di origine del minore, secondo gli allegati schemi (nn. 1 e 2);
- b) - erogare, eventualmente ed in base alle disponibilità di bilancio, in favore degli affidatari, un contributo economico mensile per un massimo di f. 400.000, sulla base di condizioni di bisogno accertate dal servizio medesimo, al fine di contribuire alle spese per prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi in favore di ogni minore in affidamento, nonchè *per* stipulare un contratto di assicurazione tramite la quale i minori affidati e gli affidatari sono sollevati da responsabilità civile per i danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso



# Città di Corato

*Provincia di Bari*

## Settore Servizi Sociali

dovesse provocare nel corso dell'affidamento; danni subiti dal minore o da questi provocati durante il periodo di affidamento, a meno che questi non sia titolare di un reddito sufficiente a soddisfare le sue esigenze, previa autorizzazione del Giudice competente.

- c) - erogare contributi economici straordinari per particolari, eccezionali e documentate esigenze del minore;
- d) - attuare la formazione degli operatori sulle tematiche specifiche riguardanti l'affidamento;
- e) - promuovere, in collaborazione con il Servizio di Affidamento, la divulgazione e l'informazione su tutte le problematiche inerenti la condizione minorile e l'affidamento familiare attraverso iniziative rivolte a tutte le forze rappresentative operanti sul territorio ed all'intera cittadinanza.

### ART. 8

Gli affidatari si impegnano a:

- a) - provvedere alle cure, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;
- b) - mantenere valide condizioni ambientali e generali utili per la maturazione psico-fisica del minore;
- c) - assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- d) - mantenere anche tramite gli operatori del Servizio di Affidamento Familiare, validi rapporti con la famiglia di origine del minore in affidamento, tenendo conto anche di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- e) - assicurare la massima discrezione nei riguardi del minore in affidamento e della famiglia dello stesso;
- f) - evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore in affido;



# Città di Corato

Provincia di Bari

## Settore Servizi Sociali

- g) - accettare l'incompatibilità dell'affidamento con le prospettive di adozione del minore affidato, in coerenza con la temporaneità del servizio;
- h) - essere disponibili a partecipare ad incontri di verifica e approfondimento sulle tematiche dell'affidamento, proposti dall'Ente Locale.

### ART. 9

La famiglia di origine si impegna a:

- a) - attivarsi, anche in collaborazione con i servizi territoriali per determinare le condizioni che consentano il rientro del minore in famiglia;
- b) - rispettare orari, modalità e durata degli incontri con il minore, preventivamente concordati con gli operatori del Servizio di Affidamento, nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- c) - contribuire alle eventuali spese di mantenimento del minore, con una quota da stabilirsi al momento dello affidamento, in relazione alla propria situazione economica.

FC/IS/lc

AFFIDO.REG